



CITTA' DI MATERA
Medaglia d'Oro al merito civile

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Approvato con Deliberazione di C.C. n. 51 del 07/07/2017

Capo I Disposizioni generali

- Art.1 Finalità
- Art.2 Funzioni di polizia urbana
- Art.3 Oggetto e applicazione
- Art.4 Definizioni
- Art.5 Vigilanza
- Art.6 Utilizzo del volontariato

Capo II Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

- Art.7 Comportamenti vietati
- Art.8 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art.9 Altre attività vietate
- Art.10 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura svolte all'aperto
- Art.11 Accensione fuochi ed emissioni di fumo
- Art.12 Pulizia
- Art.13 Rifiuti raccolta differenziata

Capo III Decoro urbano

- Art.14 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni
- Art.15 Misure a tutela dei Beni Pubblici e/o Privati
- Art.16 Divieti
- Art.17 Rami e siepi
- Art.18 Luminarie
- Art.19 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art.20 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

Capo IV Occupazione di aree e Spazi Pubblici



Art.21 Disposizioni Generali

Art.22 Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali

Art.23 Occupazioni per manifestazioni varie

Art.24 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art.25 Occupazioni per lavori pubblica utilità

Art.26 Occupazioni per attività riparazione veicoli

Art.27 Occupazioni per traslochi

Art.28 Occupazioni di altra natura

Art.29 Occupazioni per comizi, raccolta firme, associazioni Onlus ed iniziative analoghe

Art.30 Occupazioni per esposizione merce

Art.31 Occupazioni per temporanea esposizione

Capo V Sale giochi e Sale scommesse

Art.32 Sala Giochi

Art.33 Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico, e relative prescrizioni

Art.34 Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

Capo VI Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana

Art.35 Disposizioni generali

Art.36 Spettacoli e trattenimenti

Art.37 Circoli privati

Art.38 Abitazioni private

Art.39 Strumenti musicali

Art.40 Vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattina e di bevande alcoliche

Art.41 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

Art.42 Referenti per la sicurezza

Art.43 Uso dei dispositivi antifurto

Art.44 Uso dei dispositivi di videosorveglianza privati

Art.45 Pubblicità fonica



Art.46 Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori

Art. 47 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

Capo VII Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico

Art.48 Parchi di divertimento temporaneo e Circhi e singole attrazioni.

Art.49 Opere dell'ingegno a carattere creativo

Art.50 Artisti di strada

Capo VIII Polizia Annonaria

Art.51 Disposizioni di polizia annonaria

Art.52 Negozi e articoli per soli adulti

Art.53 Raccolta di materiale e vendita di beneficenza

Art.54 Divieto di campeggio libero

Art.55 Esposizione dei prezzi

Art.56 Servizi igienici

Capo IX Sanzioni

Art.57 Controllo

Art.58 Sanzioni amministrative

Art.59 Procedimento per l'applicazione sanzioni

Capo X Disposizioni transitorie e finali

Art.60 Rinvii ad altri regolamenti

Art.61 Disposizioni finali e abrogazioni



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/1998.

Art. 3 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai dirigenti comunali e dagli ufficiali, sottufficiali ed agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte



al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e accessibili a chiunque;

b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
3. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
5. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 5 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Locale. In via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza i compiti di vigilanza possono essere attribuiti in virtù di normativa specifica di settore.
2. Il personale del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
4. Compito della Polizia Locale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno dei consumatori e della collettività nonché di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nell'ambito delle proprie competenze riguardo alle seguenti attività:
 - esercizi commerciali
 - laboratori artigianali
 - pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande



- mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
 - vendite stagionali o itineranti
 - impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
 - esercenti altre attività economiche e non economiche
 - installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.
5. Nell'ambito di tale potestà, gli agenti, i sottoufficiali ed ufficiali della Polizia Locale:
- effettuano rilevazioni per verificare l'osservanza delle norme che disciplinano il commercio in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
 - vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
 - contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
 - inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati;
 - notiziano l'Autorità competente in ordine a problematiche correlate alla sicurezza alimentare

Art. 6 Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

CAPO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL ' AMBIENTE URBANO

Art.7 Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:
 - a. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
 - c. immergersi o bagnarsi o fare un uso improprio dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti, ai fini del lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - d. ammassare oggetti qualsiasi lungo il perimetro degli edifici;



- e. occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non previa autorizzazione;
 - f. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, nonché produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale;
 - g. utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - h. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - i. sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi, dai poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico;
 - j. eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche o private aperte al pubblico;
 - k. compiere in luogo pubblico e/o in luogo visibile dalla pubblica via atti contrari al pubblico decoro che possano recare molestia e/o incomodo alle persone o essere causa di pericoli ed inconvenienti;
 - l. accendere fuochi ed allestire banchetti nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico, nei giardini pubblici, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico;
 - m. imbrattare i sagrati delle chiese o edifici pubblici in occasioni di matrimoni;
 - n. sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private, arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sugli alberi o su altri manufatti.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera k), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 500,00.
 3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
 4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), d) e, j) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.



5. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 8 Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri e/o comunque deteriorare immobili o cose.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
4. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 9 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- avere atteggiamenti e comportamenti che arrecano fastidio e pericolo nei confronti degli utenti delle strade pubbliche o ad uso pubblico, intralciando il flusso pedonale e veicolare;
- allestire bivacchi, avvicinarsi ai veicoli in circolazione per effettuare questue e/o per offrire servizi quali la pulizia e/o il lavaggio dei parabrezza o di altre parti dei veicoli, e/o la vendita di merci varie.
- somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale.



- creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 10 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri o di altro materiale nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 11 Accensioni di fuochi ed emissioni di fumo

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' altresì, consentita l'accensione di fuochi, previa disponibilità dell'area pubblica e/o privata, in occasione di festività religiose e/o ricorrenze, purché sia richiesta autorizzazione alla Locale Questura e rispettate le prescrizioni imposte per ragioni di pubblica sicurezza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 12 Pulizia



1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
3. Quando l'attività di cui al comma precedente si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri, per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, ancorché temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare ai lati dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
7. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai commi precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.
10. I proprietari e/o amministratori e/o conduttori di stabili, o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate e accessibili a chiunque, hanno l'obbligo di provvedere alla costante



- pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
12. Ogni terreno privato deve essere tenuto, in ogni momento, in buone condizioni igieniche da parte di chi ne ha la disponibilità.
 13. I proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche hanno l'obbligo di rimuovere eventuali sterpaglie che possano dar causa ad incendi anche per autocombustione durante il periodo estivo nonché di assicurare una recinzione del terreno efficiente e comunque idonea ad inibire l'accesso ad estranei e lo scarico dei rifiuti
 14. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi che successivamente dovranno essere depositati chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
 15. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
 16. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 13 Rifiuti raccolta differenziata

1. Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni inerenti la raccolta differenziata.

CAPO III DECORO URBANO

Art. 14 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.



3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.
6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
7. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
8. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 2,00.
9. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo ed eventuali oneri.
10. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art.15 Misure a tutela dei beni pubblici e privati



1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici e privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni che non siano qualificabili "beni culturali", a norma di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria;
 - a. da euro 50,00 a euro 500,00, qualora il trasgressore provveda al ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione;
 - b. di euro 500,00, qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 500,00.
7. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
8. In ogni caso il Comune, nei casi di urgenza di cui al comma 2, o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.
9. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 16 Divieti



1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - danneggiare la vegetazione;
 - salire sugli alberi o appendersi ai rami;
 - procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - calpestare le aiuole e i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.
2. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - danneggiare, lordare, sdraiarsi o spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.
3. Su monumenti, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi, veicoli in sosta, nonché su strutture pubbliche o private visibili dalla pubblica via è vietato collocare striscioni, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere salvi i casi di autorizzazione temporanea rilasciata dall'Autorità Comunale per il materiale celebrativo di festività civili e religiose.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato.

Art. 17 Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o detentori a qualunque titolo.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 18 Luminarie



1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede la presentazione di comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 110 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635.
2. E' comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per testate di luminarie.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da disposizioni legislative, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 19 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 20 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e materiale simile

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione, non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani, di pubblicazioni in genere, di opuscoli e volantini anche gratuiti, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi possono essere distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano o posizionamento in appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è stata autorizzata dall'Amministrazione.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione al Comando Polizia Locale indicante la data di inizio delle operazioni e l'itinerario seguito per la distribuzione.



5. L'attività di volantinaggio è consentita solo previo pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
6. E' consentita la libera distribuzione per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al solo fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
7. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
8. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e similari sono responsabili del rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
9. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di uno dei soggetti di cui ai precedenti commi 7 e 8 in violazione delle disposizioni del presente articolo. I medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei periodi di propaganda elettorale.

CAPO IV OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 21 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i relativi interpilastrici;
 - le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate e accessibili al pubblico.



3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere dei competenti uffici comunali.
4. Per la collocazione di dehors stabili, a servizio delle attività di somministrazione sul suolo pubblico e/o su aree private aperte al pubblico, necessita l'eventuale titolo abilitativo previsto per legge in relazione alla tipologia di manufatto da installare.
5. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e alle disposizioni dei piani commerciali vigenti. Le norme del presente regolamento sono integrative delle disposizioni del piano commerciale vigente.
6. Tutte le occupazioni del suolo pubblico sono regolamentate oltre che dalle presenti disposizioni anche dal Regolamento sul canone di occupazione spazi e aree pubbliche e sul connesso procedimento amministrativo

Art. 22 Occupazioni per l'esercizio di attività di somministrazione.

1. Le occupazioni del suolo pubblico possono essere assentite ai titolari di pubblici esercizi al solo fine di posizionare sulle aree esterne ubicate nelle immediate vicinanze degli accessi ai locali, sedie, tavolini, tende, gazebo, dehors e altre installazioni per la creazione di zone d'ombra e/o di riparo dalla luce, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 23 Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione.
2. L'autorizzazione per pubblici spettacoli sarà rilasciata previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli ogni qualvolta è necessario tale parere ai sensi della normativa vigente.
3. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Art. 24 Occupazioni con strutture pubblicitarie



1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada nonché dal Regolamento comunale "sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Competente, nonché nel rispetto delle norme previste dall'art. 23 del vigente Codice della Strada.
2. A tali fini si considerano fissi e, quindi, soggetti alla relativa autorizzazione i mezzi pubblicitari "mobili" che effettuano la sosta per oltre 48 ore.
3. In caso di collocazione abusiva l'Ente proprietario diffida l'autore della violazione e/o proprietario del suolo assoggettato ad uso pubblico nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese; in caso di inottemperanza l'Ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e ad operarne la custodia, ponendo i relativi oneri a carico degli stessi.

Art. 25 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio, o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione agli uffici competenti nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, deve munirsi della relativa autorizzazione.
2. In caso di occupazione senza la prescritta autorizzazione troveranno applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento COSAP.

Art. 26 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.

Art. 27 Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.



2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 28 Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al rilascio di un indirizzo favorevole del Sindaco e al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la preventiva approvazione del Sindaco.
3. Tali tipologie di autorizzazioni sono rilasciate dagli uffici competenti.
4. E' vietato effettuare soste protratte con camper e roulotte su strade ed aree pubbliche per una durata superiore ad un giorno allorquando trattasi di luoghi non espressamente attrezzati ed autorizzati per l'esercizio del campeggio.
5. E' vietato dimorare in luoghi pubblici o in aree private accessibili a chiunque, con tende, baracche o ripari di fortuna.
6. Gli organi di polizia possono allontanare i trasgressori, procedere al sequestro delle tende o delle attrezzature utilizzate ovvero abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 29 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.

1. L' autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa dal Sindaco, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare per cui esprime il parere il Comando di Polizia Locale.

Art. 30 Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dagli uffici competenti.
2. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione



amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 31 Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

CAPO V SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Art. 32 Sala Giochi

1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.
2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:
 - siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.;
 - i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - siano rispettate le disposizioni della legislazione regionale vigente in materia (L.R. n. 30/2014).

Art. 33 Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico, e relative prescrizioni

1. Ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e



bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;

2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2, e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.
3. Fatte salve le altre prescrizioni previste dalla legge ai fini dell'esercizio delle suddette attività e le relative sanzioni, è vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 34 Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Matera.
2. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all'art. 41, commi 2 e 3 del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni previste dal medesimo art. 41.

CAPO VI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 35 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore.
3. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per



quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

4. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, dovranno osservare il seguente orario:
dal 1° Novembre al 31 Marzo dalle ore 7:00 alle ore 20:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:00;
dal 1° Aprile al 31 Ottobre dalle ore 7:00 alle ore 21:00 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dei soli giorni feriali;
esclusivamente nei Rioni Sassi dal 1° Aprile al 31 Ottobre dalle ore 9:00 alle ore 21:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00.
5. Fatti salvi i citati limiti di orario le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.
6. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune presso l'ufficio ambiente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 36 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono comunque assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dell'attività e nelle abitazioni sovrastanti, **dalle ore 24:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.**
2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente sono responsabili per i comportamenti pregiudizievoli alla quiete pubblica e privata da parte dei frequentatori all'esterno dei locali, qualora non abbiano adottato le misure idonee previste dalle disposizioni di legge, atte a prevenire tali condotte.
3. Per i titolari di pubblici esercizi che generano impatto acustico, in quanto utilizzano per l'intrattenimento della propria clientela, impianti di diffusione sonora e abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle immissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici determinati dal DPCM del 1 marzo 1991, nonché dal vigente Piano di



zonizzazione nei locali e nelle aree di pertinenza, l'orario potrà essere protratto sino alle ore 2:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale nelle giornate di venerdì, prefestivi e festivi.

4. Gli esercenti interessati dal precedente comma potranno chiedere l'autorizzazione a protrarre l'attività di trattenimento, previa sottoscrizione degli accordi di cui al successivo art. 41.
5. Per l'intrattenimento esterno, l'impianto acustico utilizzato dovrà essere debitamente tarato in linea con i parametri previsti dalla normativa vigente, al fine di non recare disturbo alla quiete pubblica.
6. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni di cui al precedente articolo.
7. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 37 Circoli Privati

1. Ai responsabili dei Circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni di cui al precedente articolo.

Art. 38 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni percepibili in ambienti esterni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00 e dopo le ore 22:00 nonché nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 39 Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.



2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 40 Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici.
2. Il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.
3. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e a provvedere al loro svuotamento.
5. E' fatto altresì divieto, in occasione di tutte le partite in programma presso lo stadio comunale di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di tutti gli operatori commerciali e/o di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nelle zone limitrofe allo Stadio Comunale ed in particolare per un raggio di 300 m. dal medesimo impianto sportivo.
6. Si fa altresì divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro, in materiale analogo, di qualunque genere e in lattine, anche da



consegnarsi in loco o per asporto, nell'ora antecedente l'inizio della partita e nell'ora successiva la fine della partita.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. Comunale.
8. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.
9. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:
 - a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
 - b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi



consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

3. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.
4. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
5. Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
7. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 42 Referenti per la Sicurezza

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, i titolari possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 43 Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/1995, i dispositivi acustici di antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.



2. Chiunque utilizza dispositivi acustici di antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico di antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione.
4. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 44 Uso dei dispositivi di videosorveglianza privati

1. A tutela delle persone e della proprietà privata, contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo possono essere installate, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante della Privacy, telecamere di sorveglianza su muri perimetrali di fabbricati adibiti a civili abitazioni e/o attività commerciali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii (Codice in materia protezione dei dati personali), del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza emesso dal Garante della Privacy in data 08.04.2010 e dell'art. 7 della Legge 11.12.2012 n 220 (Modifiche disciplina del condominio).
2. A chiunque viola le disposizioni innanzi richiamate si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e regolante la materia.

Art. 45 Pubblicità fonica

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico.
2. La pubblicità fonica ove è intesa a divulgare messaggi di pubblico interesse o che annuncino manifestazioni promosse o organizzate da partiti politici e associazioni onlus deve essere autorizzata dal Sindaco.
3. L'istanza deve essere proposta dagli interessati almeno cinque giorni prima della manifestazione fatti salvi eventuali motivi di urgenza. Per tale tipologia di pubblicità fonica il testo del messaggio che si intende



divulgare deve limitarsi all'annuncio dell'avviso di pubblico interesse ovvero del luogo e dell'orario in cui si svolgerà il comizio e/o la pubblica manifestazione e di coloro che interverranno.

4. La diffusione del messaggio attraverso gli altoparlanti non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore determinati dal DPCM del 1 marzo 1991 e comunque non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.
5. La pubblicità fonica nei soli casi consentiti dal presente articolo può essere esercitata esclusivamente con veicoli in movimento senza stazionare in modo protratto su aree pubbliche e private.
6. L'esercizio della pubblicità fonica senza la preventiva autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporterà nei confronti dei trasgressori l'applicazione della sanzione prescritta dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).

Art. 46 Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori

1. In occasione di trattamenti sanitari obbligatori TSO o accertamenti sanitari obbligatori ASO, ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto ed attuano il provvedimento di TSO o Aso, ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento coattivo solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva, ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose o qualora sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma, può operare anche oltre i confini territoriali utilizzando l'arma in dotazione ove sia necessario trasportare il soggetto presso una struttura sanitaria non ubicata nel territorio comunale.

Art. 47 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi



Ai fini dell'applicazione degli art. 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, si individuano le seguenti zone:

- Centro Storico, così come perimetrato dai vigenti strumenti urbanistici;
- Rioni SASSI;
- Parchi Pubblici.

CAPO VII SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO

Art. 48 Parchi di divertimento temporaneo e Circhi e singole attrazioni.

Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente su aree individuate e concesse a tale scopo dalla P.A.

Art. 49 Opere dell'ingegno a carattere creativo

1. L'attività di esposizione e/o vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate dalla P.A.
2. Chiunque espone per la vendita e/o vende opere dell'ingegno a carattere creativo al di fuori delle aree individuate e/o in violazione delle altre disposizioni e/o prescrizioni imposte all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione.
4. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 50 Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..
2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente



indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie e/o assistenziali;
 - c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
 - d) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con delibera della Giunta;
 - e) dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 9:00.
3. L'esercizio stanziale dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di due (2) ore nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada e/o piazza o comunque l'area compresa nel raggio di m. 100.
 4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
 5. Sono soggette a nulla osta, da rilasciarsi a cura del Comando di Polizia Locale le attività dei saltimbanchi che giocano con il fuoco, trampolieri più alti di mt.1,20, mentre per l'attività dei graffitari necessita preventivo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale per l'utilizzo di proprietà comunali e/o parere favorevole dell'Ente proprietario.
 6. Per tutti gli altri vale la sola comunicazione nello spirito di assicurare la massima libertà di espressione ad una antica, nobile ed apprezzata tradizione popolare che sviluppa la creatività.
 7. Il Sindaco con propria ordinanza può derogare, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo e/o della particolarità dell'attività.
 8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
 9. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e/o obbliga all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, in caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del trasgressore addebitando al medesimo il relativo costo.
 10. Per la mancata ottemperanza all'ordine legalmente impartito si procederà a termini di legge.

CAPITOLO VIII POLIZIA ANNONARIA



Art. 51 Disposizioni di polizia annonaria

1. Le disposizioni prescritte nel presente capitolo sono integrative delle norme stabilite nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche e in sede fissa e con la legislazione vigente in materia di commercio e pubblica sicurezza.

Art. 52 Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici e riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. Tali articoli, ove venduti contestualmente ad altri prodotti non a contenuto erotico, dovranno essere conservati o esposti all'interno dell'esercizio commerciale in aree o spazi non accessibili né visibili a soggetti che non siano maggiorenni.

Art. 53 Raccolta di materiale e vendita di beneficenza

1. La collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo o Volontariato o ONLUS.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 54 Divieto di campeggio libero

1. Nell'area urbana è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.



2. E' inoltre vietato ai possessori di camper, roulotte ecc. muniti di serbatoi per il recupero delle acque chiare e luride, di effettuare scarichi di dette acque fuori di aree appositamente attrezzate.
3. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione di altre Forze di Polizia per la tutela dell'ordine pubblico.
4. E' altresì vietato dimorare in luoghi pubblici o in aree private accessibili a chiunque, con tende, baracche o ripari di fortuna.
5. Gli organi di polizia possono allontanare i trasgressori, procedere al sequestro delle tende o delle attrezzature utilizzate ovvero abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.
6. Al personale dell'Area Tecnica e/a chiunque legalmente richiesto, o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con la Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
7. Con apposito provvedimento del Sindaco possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
8. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 55 Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi, purché gli stessi siano posti in stretta aderenza al pubblico esercizio.
2. Tale installazione non costituisce occupazione di suolo pubblico e non è assoggettabile al pagamento di tributo locale.
3. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00

Art. 56 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande debbono obbligatoriamente consentire ai frequentatori, e/o a chiunque ne faccia espressa richiesta, l'utilizzo dei servizi igienici, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica.



2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

CAPO IX CONTROLLO E SANZIONI

Art. 57 Controllo

1. Fatta salva l'applicazione delle relative disposizioni di legge, le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto del ripristino dello stato dei luoghi da parte di chi vi è tenuto, saranno rimosse a seguito di emissione di apposita ordinanza da emettersi dall'Organo competente e notificata agli interessati immediatamente per il tramite dei Messi comunali e/o del personale della Polizia Locale.
2. Ai Messi Comunali, agli ufficiali, sottoufficiali ed agenti della Polizia Locale, ognuno per le proprie competenze, è affidata, rispettivamente la notificazione e il controllo dell'ottemperanza dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa competente nonché la adozione di ogni altro provvedimento, anche cautelare (sequestro), costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come l'inibizione dell'attività abusiva.
3. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Locale fornisce il proprio supporto agli Uffici competenti al fine di dar corso ad eventuali rimozioni di oggetti e/o installazioni dal suolo pubblico.
4. Ogni spesa per le operazioni di rimozione e custodia, secondo la quantificazione effettuate dall'Ufficio competente, saranno poste a carico di coloro che hanno effettuato l'occupazione abusiva in solido con i proprietari delle medesime strutture posizionate indebitamente sul suolo pubblico.

Art. 58

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18



agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché nei limiti eventualmente stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

3. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Art. 59 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui limiti edittali sono indicati nei singoli articoli.
2. Eventuali variazioni dell'importo del pagamento in misura ridotta potranno essere stabilite con apposita Deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione e/o notifica del verbale è ammesso per ogni violazione del presente regolamento il pagamento in misura ridotta per l'importo previsto dal minimo edittale.
4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 Rinvii ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e/o connesse a quelle dei regolamenti vigenti.

Art. 61 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento di Polizia urbana" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 6 maggio 1978 e tutto ciò che risulta in contrasto con lo stesso.